

Convenzione internazionale sulla proibizione dell'uso del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi

Conclusa a Berna il 26 settembre 1906
Approvata dall'Assemblea federale il 19 dicembre 1907²
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 10 gennaio 1908
Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1912

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, Sua Maestà il Re di Danimarca, il Presidente della Repubblica Francese, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il Consiglio federale svizzero,

desiderando facilitare lo sviluppo della protezione degli operai mediante l'adozione di disposizioni comuni,

hanno risolto di concludere a questo effetto una Convenzione concernente l'uso del fosforo bianco (giallo) nell'industria dei fiammiferi, e hanno nominato loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sono addivenuti alla stipulazione dei seguenti articoli:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si obbligano a proibire, nel loro territorio, la fabbricazione, l'importazione e la vendita di fiammiferi contenenti fosforo bianco (giallo).

Art. 2

Ciascuno degli Stati contraenti prenderà le misure amministrative necessarie per assicurare nel suo territorio la rigorosa esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.

I Governi si comunicheranno in via diplomatica le leggi e i regolamenti sulla materia della presente Convenzione che sono o che saranno in vigore nel loro paese, come pure i rapporti periodici sull'applicazione di queste leggi e regolamenti.

CS 14 57, FF 1907 VI 96 ediz. franc. 1907 V 1038 ediz. ted.

¹ Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 24 57

Art. 3

Le disposizioni della presente Convenzione non saranno applicabili a una colonia, possedimento o protettorato, se non nel caso che il Governo della madre-patria facesse in loro nome una dichiarazione in questo senso al Consiglio federale svizzero.

Art. 4

La presente Convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno depositate presso il Consiglio federale svizzero, al più tardi il 31 dicembre 1908.

Di questo deposito si stenderà processo verbale, una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

La presente Convenzione entrerà in vigore tre anni dopo la chiusura del processo verbale di deposito.

Art. 5

Gli Stati che non hanno preso parte alla presente Convenzione possono dichiarare la loro adesione mediante un atto indirizzato al Consiglio federale svizzero, che lo farà conoscere a ciascuno degli altri Stati contraenti.

Il termine previsto dall'art. 4 per l'entrata in vigore della presente Convenzione, è portato a cinque anni per gli Stati che non l'hanno firmata e per le colonie, possedimenti e protettorati, contando dalla data della loro adesione.

Art. 6

La presente Convenzione non potrà essere denunciata sia dagli Stati firmatari, sia dagli Stati, colonie, possedimenti o protettorati che vi aderissero più tardi, prima che siano spirati cinque anni dalla chiusura del processo verbale di deposito delle ratificazioni.

Spirato questo termine, essa potrà essere denunciata d'anno in anno.

La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo che il Governo interessato, o, se si tratta di una colonia, di un possedimento o di un protettorato, la madre-patria, l'avrà notificata per iscritto al Consiglio federale svizzero, il quale ne darà subito conoscenza a tutti gli altri Stati contraenti.

La denuncia non avrà effetto che in confronto dello Stato, colonia, possedimento o protettorato nel cui nome sarà stata notificata.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Berna, il ventisei di settembre millenovecentosei, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'Archivio della Confederazione, e una copia del quale, certificata conforme, sarà consegnata in via diplomatica a ciascuno degli Stati contraenti.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della convenzione il 31 luglio 1974

Stati partecipi	Ratificazione adesione (A) o dichiarazioni di continuità (C) Successione (S)		Entrata in vigore	
Africa del Sud	6 dicembre	1910 A	3 maggio	1914
Argentina	16 ottobre	1936 A	16 ottobre	1941
Australia	30 dicembre	1919 A	30 dicembre	1924
Austria	23 marzo	1921 A	23 marzo	1926
Belgio	8 dicembre	1922 A	8 dicembre	1927
Bulgaria	1° novembre	1926 A	1° novembre	1931
Canada	20 settembre	1914 A	20 settembre	1919
Cecoslovacchia	12 aprile	1921 A	12 aprile	1926
Cile	28 gennaio	1936 A	28 gennaio	1941
Cina	6 dicembre	1923 A	6 dicembre	1928
Cipro	22 febbraio	1968 C	16 agosto	1960
Costa d'Avorio	27 settembre	1968 C	7 agosto	1960
Danimarca (con le isole Feroe)	4 marzo	1908	1° gennaio	1912
Egitto	7 aprile	1932 A	7 aprile	1937
Figi	4 ottobre	1971 S	10 ottobre	1970
Finlandia	13 ottobre	1921 A	13 ottobre	1926
Francia	23 dicembre	1908	1° gennaio	1912
(Africa occidentale francese, Nuova Caledonia, Possedi- menti dell'Oceania, Riunione, Costa dei Somali Tunisia)	26 novembre	1909 A	26 novembre	1914
Gambia	15 gennaio	1910 A	15 gennaio	1915
Germania	28 maggio	1968 C	18 febbraio	1965
Giappone	12 gennaio	1908	1° gennaio	1912
Giappone	14 ottobre	1921 A	14 ottobre	1926
Gran Bretagna (Protettorato britannico di Africa orientale (Kenya), Gibilterra, Nigeria del sud, Seychelles Nigeria del Nord Isole Sottovento Costa d'oro e Sierra Leone Bermude Rodesia del Sud)	28 dicembre	1908 A	28 dicembre	1913
India	4 gennaio	1910 A	4 gennaio	1915
India	24 febbraio	1910 A	24 febbraio	1915
India	26 marzo	1910 A	26 marzo	1915
India	22 ottobre	1910 A	22 ottobre	1915
India	19 dicembre	1910 A	19 dicembre	1915
India	20 febbraio	1911 A	20 febbraio	1916
India	30 dicembre	1919 A	30 dicembre	1924
Iran	5 giugno	1933 A	5 giugno	1938
Irlanda	15 aprile	1926 C	6 dicembre	1921
Israele	19 aprile	1968 A	19 aprile	1973
Italia	6 luglio	1910 A	6 luglio	1915
Jugoslavia	24 dicembre	1929 A	24 dicembre	1934

Stati partecipi	Ratificazione adesione (A) o dichiarazioni di continuità (C) Successione (S)		Entrata in vigore	
Lussemburgo	12 novembre	1907	1° gennaio	1912
Madagascar	12 agosto	1968 C	26 giugno	1960
Mali	8 giugno	1968 C	22 settembre	1960
Malta	16 maggio	1966 C	21 settembre	1964
Marocco	5 luglio	1927 A	5 luglio	1932
Mauritania	13 luglio	1968 C	28 novembre	1960
Mauritius	12 agosto	1970 C	12 marzo	1968
Niger	15 aprile	1972 S	3 agosto	1960
Norvegia	10 luglio	1914 A	10 luglio	1919
Nuova Zelanda	27 novembre	1911 A	27 novembre	1916
Paesi Bassi	8 settembre	1908	1° gennaio	1912
Polonia	14 gennaio	1921 A	14 gennaio	1926
Romania	21 luglio	1921 A	21 luglio	1926
Senegal	29 dicembre	1967 C	20 agosto	1960
Spagna	29 ottobre	1909 A	29 ottobre	1914
Svezia	10 aprile	1920 A	10 aprile	1925
Svizzera	10 gennaio	1908	1° gennaio	1912
Turchia	17 febbraio	1933 A	17 febbraio	1938
Uganda	8 aprile	1965 A	8 aprile	1970
Ungheria	19 novembre	1925 A	19 novembre	1930

